

## XLVI.

## TORNATA DEL 26 MARZO 1900

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — Risultato di votazioni — Scoglimento dell'interpellanza del senatore Pasolini al ministro della guerra — Parlano l'interpellante ed il presidente del Consiglio, ministro interim per la guerra — Inversione dell'ordine del giorno — Discussione del progetto di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » (N. 61) — Approvazione dell'art. 1° — All'art. 2 parlano i senatori Municchi, Astengo, Codronchi, relatore, Serena ed il presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Approvazione dell'art. 2 modificato — Sull'art. 3 aggiuntivo, proposto e poi ritirato dal senatore Mazzolani, parlano, oltre il proponente, il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, i senatori Municchi ed Astengo — Approvazione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 15 e 55.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri dei lavori pubblici e degli affari esteri.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Risultato di votazioni.**

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato delle votazioni fatte nella seduta di sabato per la nomina di cinque commissari nella Commissione per i decreti registrati con riserva, e per la nomina di quattro commissari nella Commissione per i trattati internazionali.

Nella votazione per la nomina di cinque commissari nella Commissione per i decreti registrati con riserva, i senatori votanti furono 87, e nessuno riportò la maggioranza dei voti.

Ebbero maggiori voti i senatori: Serena 37,

Codronchi 36, Astengo 31, Levi 27, Siacci 22, Odescalchi 18, Mezzanotte 18, Pellegrini 13, Schupfer 10, Cerruti Carlo 8.

Si procederà quindi alla votazione di ballottaggio sui nomi di questi senatori.

Nella votazione per la nomina di quattro commissari nella Commissione sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali, i senatori votanti furono 86.

Il senatore Adamoli ebbe voti 48, e lo proclamò eletto a membro della Commissione per i trattati internazionali.

Ebbero poi maggiori voti i senatori: Di Camporeale 40, Miceli 38, Chiala 28, Damiani e Gamba 16 ciascuno, Odescalchi 12, schede bianche 25.

Si procederà dunque alla votazione di ballottaggio sui nomi di questi sei senatori.

Prego pertanto i signori senatori di venire a deporre durante la seduta le loro schede nelle urne.

**Svolgimento dell'interpellanza  
del senatore Pasolini al ministro della guerra.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza del senatore Pasolini al ministro della guerra.

Rileggo il testo dell'interpellanza:

« Il senatore Pasolini chiede d'interpellare il ministro della guerra intorno al troppo frequente rifiuto di riconoscere le malattie accusate dai soldati, finchè la loro evidenza non si imponga per eccessiva gravità ».

Il senatore Pasolini ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

PASOLINI. Il 21 gennaio passato Luigi Rossi del terzo reggimento artiglieria, entrava nell'ospedale militare di Bologna. Fu presto in punto di morte, ma ivi curato benissimo, assistito con le cure le più intelligenti, le più diligenti, presto cominciò a migliorare.

La malattia però era gravissima, ed il Rossi è tuttavia degente in quell'ospedale.

Prima di entrare all'ospedale era stato per sette giorni circa all'infermeria. Al periodo dell'infermeria, ne precede un altro nel quale il soldato (che era entrato in servizio convalescente da quindici giorni da una bronchite) era tormentato da forti e lunghe sofferenze.

Non poteva piegare la persona; dovendo governare il cavallo, non arrivava a pulirlo sotto il ginocchio. Era perfino obbligato a farsi mettere le scarpe dai compagni, e durante la notte li teneva svegli nel dormitorio coi lamenti strappatigli dalle sofferenze. Urlava sino a mezzanotte.

Questo è quello che mi risulta.

Presentatosi una prima volta alla autorità medica, aveva avuta una medicina e un giorno di riposo, e poi era stato rimandato al servizio. Le sofferenze continuarono.

Ripresentatosi allora più volte alla visita, il soldato incontrò quella sfiducia alla quale l'autorità medica militare, per le circostanze speciali in cui si trova, è facilmente condotta, tanto che il Rossi tornò sempre al servizio e, pur soffrendo, lo continuava alla peggio.

Un giorno, nell'esercizio del volteggio, è colto da un malore improvviso, e rimane come tramortito sopra il legno sul quale s'insegna ai soldati a slanciarsi perchè imparino a saltare in sella.

Va alla visita! gli dice il caporale, ma il soldato gli risponde che non osa di ripresentarsi.

Finalmente s'induce ad andarvi, ma ci va perchè accompagnato, dal suo caporale che, introdotto nella sala, torna indietro.

Poichè si dichiara sfinito, il soldato è mandato all'infermeria, e dopo otto giorni all'ospedale, dove, visitato diligentemente, gli si trova una pleurite essudativa a destra, che presto si estese a sinistra con sintomi di enteroperitonite. Le sue condizioni erano gravissime; si ebbe il dubbio di ricorrere alla toracentesi, cioè all'estrazione chirurgica del liquido per toglier la causa della minacciante compressione polmonare. Questa non fu più necessaria nel momento, essendosi riassorbito spontaneamente l'essudato. Fu però indispensabile praticarla dopo.

Ora io dico: questo soldato, fino dai giorni in cui, non creduto, era rimandato al servizio, era un uomo malato - era un uomo gravemente malato - La diagnosi era facile; i sintomi erano evidenti. L'essere egli rimasto tramortito negli esercizi di volteggio, e il suo non osare di presentarsi di nuovo all'autorità medica, per me sono i due fatti caratteristici che descrivono tanto lo stato patologico del malato, come lo stato psicologico del soldato.

Io credo mio dovere segnalare questo fatto, perchè, purtroppo, non è isolato, e perchè a me (e confesso di non averne fatta nessuna inchiesta speciale) fatti consimili si sono presentati più volte.

Io non conosco nessun medico militare a Bologna; non so nè quali, nè quanti medici militari abbiano visitato questo soldato.

Io non accuso le persone, accuso il sistema che conduce troppo spesso a credere che il soldato, il quale non ha la febbre a quaranta gradi, sia un infingardo il quale si finge malato per farsi mandare all'infermeria.

Non mi si dica che i casi dei malati non riconosciuti sono compensati ampiamente da quelli che per una soverchia indulgenza sono mandati all'ospedale dove non dovrebbero stare.

No, questa colpa contro la disciplina non rimedia davvero ad una colpa verso l'umanità.

Io, del resto, capisco le difficoltà in cui si trovano i medici militari; capisco la loro diffidenza giustificatissima davanti alle malattie accusate dai soldati.

I superiori militari si trovano molte volte in faccia ad accidiosi, a poltroni, i quali, pur di fuggire la fatica del servizio, sanno fingere, ed abilmente fingere, ogni maniera di mali.

Se appena incontrano del morbido, se incontrano della credulità, sono capaci di presentarsi in cinquanta tutte le mattine.

Guai a dar loro retta, guai per l'ordine, guai per la disciplina! Immagino poi le conseguenze in tempo di guerra.

Ora, contro questi due pericoli, contro il pericolo del credere e contro il pericolo del non credere, c'è una garanzia, il medico.

Nel medico si deve trovare scienza, coscienza e indipendenza. Io deploro che questa garanzia spesso venga meno, per difetto, lo ripeto, non delle persone, ma del sistema.

Io compatisco il medico militare; entra giovane, e, anche se istruito e coscienzioso, sente scienza e coscienza strette tra le morsa di una organizzazione la quale, per fortuna, è potente e resistente. E, mi si permetta la parola, in questo caso, spesso è invadente, è opprimente. Quante volte sotto la divisa militare il medico sembra scomparire! Veggo il medico militare timido, tacito, davanti al superiore medico, lo veggo muto, impalato al cospetto del superiore militare. Se questi ha espresso il giudizio che il soldato che si lagna è finto o poltrone, al medico di grado inferiore non sarà sempre facile, e certo non sarà mai gradevole l'esprimere un'opinione opposta. Non sarà mai facile di dire quello che un buon medico dice spesso, cioè che l'uomo, il soldato, va tenuto per lo meno in riposo ed in osservazione per qualche tempo.

Spesso il medico stesso, non sa, non capisce se deve sentirsi prima medico o militare, più medico o più militare.

Che il sistema attuale non sia buono, lo sentono tutti e lo si va imparando via via anche per bocca di militari d'ogni grado.

Che più? Lo vanno dicendo anche i medici militari medesimi.

Ora, in un paese libero, questa opinione pubblica, che si determina sempre sopra qualche ragione, e specialmente sul sentimento, opinione pubblica che si determina sopra quella delle persone intelligenti e competenti, va consultata, va studiata. Io invoco un ordinamento nel quale l'elemento scientifico non sia soffo-

cato dall'elemento militare, e per cui sia impossibile che tra il popolo corrano lamenti sulla trascuratezza dei medici, e non si dica mai che chi cura un soldato cura un numero, non un uomo, che un medico militare, in fondo, non sente verso alcuno la grave responsabilità dell'opera sua. Invoco un ordinamento che impedisca il ripetersi di tristi casi, un ordinamento che impedisca il formarsi di impressioni e di dicerie, che, col sistema presente, si vanno divulgando ed acquistano credito e forza di fatti.

Purtroppo vi sono gli interessati a diffondere, a gonfiare i mali, ad insinuare nelle popolazioni l'antipatia verso l'esercito e verso le istituzioni.

Ho piacere che queste mie parole si rivolgano non solo al ministro della guerra, ma vadano su su, proprio fino al capo del Governo.

In oggi tutti pensano, od ascoltano e seguono chi pensa efficacemente per loro. Che a questi giovani, ai quali noi inculchiamo la religione della patria, ai quali noi ripetiamo sempre che per questa patria debbono tenersi pronti a dare la vita, non possa mai venire in mente che in tempo di pace di questa vita loro si tiene poco conto, che se ne fa buon mercato!

Non vorrei mai che si potesse dire che un cavallo che costa danaro è curato, e che un uomo sofferente è mandato in piazza d'armi!

Chi, con sacrificio proprio e dei suoi, va all'esercito, pronto a pagare alla patria il tributo, anche di sangue, deve pure sentirsi difeso, e nelle file dei commilitoni, non deve trovarsi nella condizione che, in ogni circostanza, ma soprattutto nella vita militare è la più triste, quella cioè di trovarsi davanti ad un medico che non rassicura e che non si può evitare.

Il lamento è lo sfogo, è la reazione contro l'ingiustizia, ed in questa reazione l'esagerazione è inevitabile; è inevitabile che si diffonda in forma popolare, figurativa, e quindi tanto più pericolosa. Se l'idea sola di un errore giudiziario ci sconvolge, ci irrita, se qualche giorno di prigione inflitta per soprano od arbitrio dell'autorità politica, suscita proteste e tempeste nella stampa e nel Parlamento, pensiamo quanto è più funesto un giudizio medico dato con leggerezza e trascuratezza, e quali conseguenze può avere il fatto del medico militare il quale, unicamente per omaggio alla disciplina, inti-

midito tace un'idea, un suggerimento opportuno.

Si dice che parecchi giovani, entrati sani nell'esercito, ne siano usciti tisici, e ciò più specialmente nei bersaglieri. Proprio tisici, cioè attaccati da una malattia formidabile, nella quale si cade quasi sempre dopo crisi meno gravi e più facilmente curabili. E ciò si deplora proprio ora, mentre nuova ed angosciata preoccupazione della coscienza pubblica è la costituzione dei sanatorii per guarire questa malattia terribile, la tisi.

A proposito dei soldati che ammalano e lentamente deperiscono, io non so se non fosse più efficace e, sotto l'aspetto economico, anche più conveniente, l'essere più larghi nel rimandare a casa i soldati. Un soldato a casa costa meno allo Stato; dovrebbe avere poi l'obbligo di ripresentarsi per essere giudicato idoneo o no.

La questione della riforma del servizio medico militare non è nuova; al Ministero devono esistere degli studi. Non mi si dica che vengo a proteggere i poltroni! No! La riforma che io invoco deve servire tanto a proteggere e a far curare a tempo i malati, quanto a smascherare i bugiardi e a mandare i poltroni in piazza d'armi.

Io invoco anzitutto la vigilanza sui capi, perchè questo spirito di severità coscenziosa possa trasmettersi più facilmente sopra i subalterni; e, dove occorra, invoco la repressione con una punizione severa e soprattutto pubblica.

Mitigare, temperare le mie parole mi sarebbe facile, ma non mi parrebbe leale. Non mi si dica che parlo contro le persone! Le persone, in grandissima parte almeno, sono ottime, lo so, ed è per questo che io invoco un sistema che permetta di svolgere e di usufruire a pro dell'esercito tutta la benefica opera loro.

Nemico delle condanne generiche, varie volte già mi è accaduto di scattare contro chi biasimava in massa i medici militari; ho ricordato, ho assicurato che molti sono buoni, e che a traverso le speciali difficoltà riescono a fare ed a far bene. Tra i medici militari so che vi sono uomini di grande valore scientifico, d'alto ingegno e di nobile cuore. Che questi benemeriti dell'umanità e dell'esercito non si credano mai né disconosciuti, né dimenticati!

Ammirato, commosso, ricordo che ben quattordici medici militari furono trovati morti sul

campo di Adua, ammazzati là in prima linea, nell'atto, che pietosi ed intrepidi, stavano medicando i feriti.

Onore alla memoria loro, rispetto e gratitudine ai loro colleghi!

Oggi, a garanzia dei giovani chiamati ad offrire il braccio, ed, in caso di guerra, anche la vita alla patria, a tutela del prestigio e della popolarità dell'esercito, io chiedo al Governo che il servizio medico militare sia vigilato, sia riformato.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim per la guerra.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim per la guerra.* Io devo subito dire al senatore Pasolini che egli ha fatto una quantità di considerazioni d'ordine generale, di osservazioni, e direi anche, di critiche, al servizio medico militare appoggiandosi ad un fatto sul quale mi compiaccio di dire che le informazioni che ho sono diametralmente opposte a quelle che egli ha svolto ora.

Quando il senatore Pasolini annunciò al Senato la sua interpellanza, io lo pregai di volermi far conoscere quale era l'oggetto che poteva avervi dato origine, ed egli gentilmente me lo comunicò.

Io domandava questo, per mettermi maggiormente in grado di rispondere alle osservazioni che l'onorevole senatore Pasolini avrebbe fatto: ho immediatamente domandato informazioni a tutte le autorità militari interessate in questa questione, al Comando di Bologna ed all'Ispettorato di sanità militare; ebbene ho la soddisfazione di dire al Senato che le cose mi risultano completamente diverse da quelle narrate dal senatore Pasolini. Soggiungo che dopo le parole che egli ha pronunciate oggi e che sono di una grande severità verso un corpo militare che è degno della maggior riconoscenza, io attendo che ne sia pubblicato il testo preciso per comunicarlo al comando di corpo d'armata di Bologna, e domandare spiegazioni categoriche; perchè se disgraziatamente quanto ha detto il senatore Pasolini al Senato fosse vero, non potrei che esprimere il mio grande biasimo verso le autorità militari che ne fossero responsabili.

Ma intanto, perchè il Senato sappia quanto a me risulta, leggo senz'altro le informazioni

che ho avuto dal comando di corpo d'armata e dall'Ispettore Capo di sanità militare.

Il corpo d'armata dice:

« Dai rapporti richiesti alle autorità dipendenti risulta che il soldato Rossi Luigi del 3° reggimento artiglieria si annunciò ammalato soltanto il 15 gennaio accusando un malessere generale, e venne immediatamente dispensato dal servizio ordinario rimanendo destinato soltanto a quello di quartiere.

« Il giorno 17 gennaio, essendosi ripresentato alla visita, accusando dolori al costato, il capitano medico lo fece subito ricoverare all'infermeria, sebbene non presentasse sintomi di malattia precisa.

« Soltanto dopo 4 giorni e c'è il 21 gennaio si manifestò un processo di pleurite, in seguito al quale fu subito trasportato all'ospedale dove fu attentamente e diligentemente curato fino ad ora in cui si può dire che presto entrerà in convalescenza.

Soggiungo che da informazioni più particolarizzate risulta che questo soldato era talmente ben curato all'infermeria del corpo, che quando gli proposero di andare all'ospedale, egli se ne rammaricò moltissimo, e chiese di essere lasciato alle cure dei medici del reggimento.

Dunque in tutto ciò non vi è nulla, che possa in alcun modo giustificare le cose state dette contro il capo medico militare.

L'ispettore capo di sanità, generale Givogre poi dice: nel gennaio scorso il soldato Rossi del terzo artiglieria si fece visitare accusando un malessere generale, ed il capitano medico lo fece immediatamente entrare all'infermeria senza ritardo, e lo trattene fino a quando si manifestò in modo chiaro che la malattia era pleurite.

In seguito alla quale il soldato stesso veniva ricoverato all'ospedale militare di Bologna dove si trova finora.

Nel caso non vi fu negligenza da parte di chicchessia, non vi fu ritardo, nè mai il Rossi ebbe a starsi malato senza essere riconosciuto come tale.

E quindi non può in alcun modo sussistere qualsiasi addebito ai medici militari in genere e in ispecie al capitano medico del reggimento, di cui tutti conoscono il merito e la bontà.

Ora, davanti ad una tale deferenza, il Senato comprenderà come io non possa dire di più e

mi permetterà di prendere l'impegno, appena avrò il testo preciso della narrazione fatta dal senatore Pasolini, di portare qui la risposta che avrò dal Comando del corpo d'armata di Bologna; risposta, che, ne sono convinto, sarà la più giusta difesa del corpo benemerito dei medici militari. (*Vive approvazioni*).

PASOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PASOLINI. Anzitutto ringrazio l'onor. ministro del proposito di continuare le sue indagini.

Del resto non mi meraviglio che queste prime notizie sieno state tranquillizzanti e dimostrino che tutto è andato perfettamente. Un'interpellanza non è mai un'accusa al ministro, è un richiamo, è un lamento pel funzionamento di una parte dei pubblici servizi di cui si lamentano i difetti.

Il ministro si rivolge a quegli organi ufficiali i quali presiedono a questi servizi speciali, e domanda notizie per chiarire bene le cose e per poter rispondere all'interpellante. Questi organi ufficiali, naturalmente danno quelle informazioni che rispondono sì alla verità, a quella verità che può trovarsi accertata e consegnata nei registri, e son ben lieti di dimostrare che le cose hanno proceduto regolarmente.

Onorevole ministro, io non ho come lei una burocrazia dietro di me da interrogare, non posso aver questo, dunque non posso combattere con armi eguali.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim per la guerra*. Domando di parlare.

PASOLINI. Mi spiego. Questa parola *combattere* significa *discutere*, giacchè ogni discussione vale un combattimento. Ogni discussione è per lo meno un confronto di due cose opposte che da una parte e dall'altra si credono verità.

L'interpellanza si fonda sopra dei fatti i quali hanno formato in noi una convinzione.

Noi tutti, membri del Parlamento, non abbiamo dietro di noi una burocrazia a nostra disposizione. Ogniqualvolta sentiamo dei lamenti, dei richiami, cerchiamo di verificare i fatti, ci formiamo una convinzione secondo coscienza, ed arrivati a un certo punto, sentiamo che il nostro dovere è di sottoporre questa nostra convinzione al Governo.

Ecco il principio; ecco il caso; tolto questo,

cadrebbe la ragione d'essere, cadrebbe il fondamento di ogni interpellanza passata e futura.

Le cose che io ho affermato, le ho affermate con piena coscienza, e dopo avere esaurito tutti quei mezzi che può avere un privato per constatare la verità. Questo è tanto vero che io a conforto della mia tesi avrei qui altri fatti da narrare, fatti ben più sensazionali e più efficaci, ma non ne parlo perchè non ho potuto assumere informazioni.

Li manderò a lei, al Ministero, perchè verifichi e provveda. Del resto quanto a quella frase che il ministro ha avuto in elogio al Corpo dei medici militari, lo prego a riconoscere che questi elogi io pure li ho fatti, pieni, sinceri e convinti.

Ho detto e ripetuto che io non intendevo di attaccare, nè di muovere lagnanze verso le persone, ma verso il sistema attuale che, non io, ma molti e molti altri, militari e medici militari, dichiaravano meritevole di riforma.

Io concludo dicendo che insisto nel vivo desiderio che non solo l'onor. ministro della guerra verifichi il caso speciale da me citato, ma verifichi pure gli altri casi che sono stati a me comunicati, sui quali però non posso portare nessun lume speciale. Richiamo, ripeto ancora, in particolar modo la sua attenzione sopra il servizio medico militare, perchè egli faccia in modo che quella disciplina, la quale è forza principalissima di ogni esercito, non venga a paralizzare il diritto, pure principalissimo, della scienza che è la libertà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim per la guerra*. Sarò grato al senatore Pasolini se mi darà nota di quegli altri fatti ai quali ha accennato.

PASOLINI (*interrompendo*). Si tratta proprio di *relata refero*.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim per la guerra*. Debbo però dire al Senato che l'impressione avuta dalla sua interpellanza, il modo con cui sono stato tratto ad esprimere il pensiero mio su questo argomento, è provenuto dal modo stesso con cui l'onor. Pasolini ha svolto questa sua interpellanza.

Egli ha narrato un fatto e da questo fatto ha tratto delle conseguenze che tutti gli ono-

revoli senatori hanno udito e sulle quali non potrei certamente consentire, perchè in fondo il richiamo che egli fa circa l'andamento del servizio medico militare non corrisponde veramente al concetto che si sono fatti molti di noi, pratici di queste cose, che vi abbiamo vissuto in mezzo e che ce ne siamo curati con l'interesse che meritano.

Il senatore Pasolini ha perfino detto che il cavallo, perchè costa, si curi meglio del soldato.

PASOLINI (*interrompendo*). Domando la parola.

Non è così, mi sono espresso male, evidentemente non sono stato inteso dal signor ministro.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno interim per la guerra*. Allora mi taccio; ma siccome questi fatti narrati dal senatore Pasolini e dai quali ha tirato le sue conclusioni erano tanto differenti da quello che risultava a me, così naturalmente ho dovuto dire quello che ho detto.

E ripeto che quando avrò il testo preciso della narrazione fatta oggi dal senatore Pasolini, lo manderò immediatamente al comandante del corpo d'armata di Bologna che certamente se ne interesserà come quell'uomo sa interessarsi di tutte le cose che gli spettano ed io mi riservo di portare a conoscenza del Senato la risposta che avrò.

Del resto stia sicuro il senatore Pasolini che io esaminerò con diligenza e buona volontà tutti i casi da lui riferiti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pasolini.

PASOLINI. Onorevole ministro, Ella ha rilevato una mia frase la quale, staccata dalle altre e citata a sè, può portare a qualsiasi interpretazione.

Nelle mie poche parole ho voluto inserire varie frasi, le quali non sono altro che l'espressione del mio timore che pensieri consimili circolino tra il nostro popolo e si diffondano nel paese.

Sono l'eco di voci sentite e deplorate, voci che non voglio, che spero di non sentire più ripetere, specialmente se il ministro vigilerà il servizio medico militare e vi apporterà quelle riforme di cui ha assolutamente bisogno, per

LEGISLATURA XX — 3<sup>a</sup> SESSIONE 1899-1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1900

quanto da molte parti e da uomini competenti mi venne ripetutamente assicurato. Ho detto.

**PRESIDENTE.** Non essendo stata fatta alcuna proposta, dichiaro esaurita la interpellanza.

#### **Inversione dell'ordine del giorno.**

**PRESIDENTE.** Essendo presente il signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il quale domani è occupato nell'altro ramo del Parlamento, propongo al Senato d'invertire l'ordine del giorno ed intraprendere ora la discussione del progetto di legge:

« Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».

Se nessuno fa osservazioni, s'intende così stabilito.

**Discussione del progetto di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».**  
(N. 61).

**PRESIDENTE.** Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».

Prego il signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di dichiarare se intende che la discussione si apra sul testo proposto dall'Ufficio centrale, oppure su quello presentato dal Ministero.

**BELLOUX, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Acconsento che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** Allora prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe a voler dar lettura del progetto di legge, nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

**DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 61-A).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### **Art. 1.**

Ai primi due commi dell'art. 295 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 4 maggio 1898, n. 164, sono sostituiti i seguenti.

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi di ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistano a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato per un altro trimestre.

Per gravi motivi di amministrazione o di ordine pubblico il termine può essere ancora straordinariamente prorogato in una o più volte successive fino alla durata massima complessiva di mesi diciotto; ma tali proroghe straordinarie possono essere decretate soltanto su conforme parere del Consiglio di Stato.

(Approvato).

#### **Art. 2.**

All'ultimo comma dell'art. 296 del succitato testo unico della legge comunale e provinciale, sono sostituiti i seguenti:

« Quando il commissario straordinario o la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non potranno vincolare i bilanci del comune o della provincia oltre l'anno.

« Su conforme parere del Consiglio di Stato possono con decreto reale essere attribuiti in modo normale al commissario od alla Commissione straordinaria i poteri del Consiglio comunale o provinciale per alcuni ed occorrendo anche per tutti gli oggetti di sua competenza.

« Tutte le deliberazioni comunque prese dal commissario straordinario o dalla Commissione provinciale coi poteri del Consiglio saranno soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e non potranno essere revocate senza l'approvazione della stessa Giunta ».

**MUNICCHI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MUNICCHI.** Ho chiesto la parola per avere uno schiarimento dal nostro Ufficio centrale a proposito di questo articolo e per fare la proposta di due aggiunte al medesimo, che mi sembrano assolutamente necessarie.

Questo articolo non fa che meglio determinare il disposto dell'articolo 15 della legge dell'11 luglio 1894, e dirimere le tante questioni

che nella giurisprudenza ebbero soluzioni diverse circa il disposto di quello.

Cominciando dal semplice schiarimento osservo che l'art. 15 della legge 1891 disponeva che il regio commissario, relativamente a deliberazioni che interessassero il bilancio del Comune, non potesse coi suoi provvedimenti vincolare il bilancio che per un anno.

Nel progetto in esame si ripete questa disposizione e sta bene.

Ma, mentre prima i poteri del commissario non potevano durare che normalmente per tre mesi, eccezionalmente per sei, con questo progetto di legge invece i poteri stessi possono essere protratti fino a 18 mesi.

Ora io mi domando, ed è su questo che chiedo uno schiarimento, il regio commissario potrà nel secondo anno emettere un altro provvedimento di vincolo al bilancio? Perchè voi intendete che ci sono dei provvedimenti che necessariamente hanno tratto continuativo sul bilancio.

Finchè vi era il regio commissario che rimaneva al più per 6 mesi, faceva il provvedimento che vincolava il bilancio per un anno, poi veniva il nuovo Consiglio comunale e se il provvedimento era stato saggio, certo non rimaneva interrotta la vita continuativa del Comune in questa parte ed il nuovo Consiglio disponeva, dando vita duratura a quel provvedimento, che continuava a vincolare il bilancio.

Ora il regio commissario i cui poteri furono protratti oltre l'anno, potrà nel secondo anno procedere, quando sia necessaria, ad una seconda deliberazione di vincolo annuale al bilancio?

A me pare indubbiamente che sì; in ogni modo perchè possibilità di dubbio non rimanga chiedo su ciò un semplice schiarimento all'Ufficio centrale.

Vengo alle aggiunte che propongo e che spero saranno dall'Ufficio centrale facilmente accettate.

Fra le varie questioni che si sollevarono di fronte all'art. 15 della legge del 1891 vi fu questa.

Il regio commissario, si disse, può coi suoi provvedimenti vincolare il bilancio per un anno, ma per quei provvedimenti pei quali il vincolo del bilancio oltre annuale è imposto da disposizione di legge, che avverrà?

Il vincolo creato dal provvedimento del regio commissario continuerà oltre l'anno, oppure in questo caso il regio commissario non potrà provvedere?

La giurisprudenza giudiziaria fu discorde, ad anche il nostro Consiglio di Stato ebbe coi suoi pareri, specialmente nel primo periodo dell'applicazione della legge, a non mostrarsi sempre fermo nella medesima decisione.

Per bene intendere l'importanza della cosa citerò degli esempi.

Un Consiglio comunale può trovarsi disciolto quando sia necessario procedere alla collocazione dell'esattoria comunale. La durata dell'appalto delle esattorie è, per disposizione di legge, oltreannuale. Ora, il Commissario straordinario che non può vincolare il bilancio oltre l'anno, potrà fare il contratto per la nuova esattoria?

In generale è stato detto di sì.

Un altro esempio. Specialmente oggi che il Regio Commissariato può durare 18 mesi, non è difficile che avvenga che il commissario si trovi nella necessità di nominare il segretario comunale già mancante o venuto a mancare in quel periodo di tempo, anche per la maggiore durata della sua missione il commissario non possa fare a meno dell'aiuto di quel funzionario.

Ma, se il Regio commissario dovesse vincolare il bilancio per un solo anno, egli non potrebbe procedere alla nomina del segretario comunale, perchè non troverebbe nessuno che accettasse il posto per poi correre il rischio di essere licenziato alla fine dell'anno dal nuovo Consiglio senz'altro egli avesse compito il periodo legale di prova.

Ad ovviare a tali inconvenienti, ad evitare questioni e possibilità di giurisprudenza discorde, in tutti i progetti di legge nel tema che sono stati presentati dopo il 1894 ed in quello che ebbe l'approvazione del Senato nell'anno scorso fu detto e si stabilì che il Regio commissario può prendere non soltanto le deliberazioni che vincolino il bilancio per un anno, ma anche le altre in cui il vincolo sia oltre annuale quando questo dipenda da disposizioni di legge.

Quest'eccezione già stabilita, lo ripeto, nel progetto votato nell'anno decorso dal Senato, fu dimenticata nel progetto che stiamo discu-

tendo. Perciò propongo che all'alinea 1<sup>a</sup> dell'art. 2 dopo le parole: « e della provincia oltre l'anno », si aggiunga: « salvo che si tratti di provvedimenti, in cui la durata del vincolo oltre l'anno dipenda da disposizioni di legge, o di regolamento generale ».

Passo all'ultima parte di questo articolo. Giustamente il signor ministro, nel presentare questo progetto, e il nostro Ufficio centrale si sono preoccupati della necessità di dare stabilità di vita ai provvedimenti, che prendono i Regi Commissari nell'esercizio della loro importantissima missione.

Prima, quando le deliberazioni dei Regi commissari erano sottoposte alla ratifica dei Consigli comunali nuovamente eletti, avveniva non di rado che la maggior parte delle loro deliberazioni fossero annullate. Quindi quel provvedimento straordinario dei Consigli, creato dalla legge per dare assetto alle finanze comunali, per diminuire le contese, per toglier via i disordini amministrativi, invece di raggiungere il suo scopo, aveva per effetto di essere una nuova scossa, un nuovo turbamento nella vita comunale.

Invero, i regi commissari facevano provvedimenti, vi davano esecuzione: veniva poi il Consiglio comunale e annullava tutto quello che era stato fatto; ed il fare e disfare non producevano che nuovi disordini amministrativi.

A porre riparo a tanto danno coll'art. 15 della legge 11 luglio 1894 si stabilì che quando il commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non potranno vincolare i bilanci del comune e della provincia oltre l'anno, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne sarà fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza, perchè ne prendano atto.

Così disse la legge. Ma presto sorsero questioni se il suo disposto fosse applicabile soltanto alle deliberazioni interessanti il bilancio, od agli altri provvedimenti dei commissari straordinari e delle Commissioni provinciali che avessero ottenuta l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

La giurisprudenza fu dapprima fluttuante, ma poi divenne prevalente nel senso che i provvedimenti tutti presi per l'urgenza coi po-

teri del Consiglio dai commissari straordinari e dalle Commissioni provinciali, ed approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, non dovessero (tranne quelli che importassero vincolo oltreannuale al bilancio) essere ratificati dai Consigli rieletti che ne avrebbero avuta notizia per semplice *presa di atto*.

Rammento che, durante la fluttuanza della giurisprudenza, avvennero alcuni casi singolari. Per esempio durante un regio Commissariato in città importantissima avvenne che scadesero per termine di tempo dalle loro funzioni gli amministratori di molti Istituti di beneficenza importantissimi.

I nuovi amministratori, a norma degli statuti di quelle Opere pie sarebbero poi rimasti nelle loro funzioni, una volta nominati, per tre anni ed anche per periodi più lunghi.

Poteva il regio commissario nominare questi amministratori o no?

Si trattava di un provvedimento che non si riferiva minimamente al bilancio, ma necessario perchè i vecchi amministratori erano scaduti, e grandemente opportuno per togliere quelle nomine alle influenze ed ingerenze locali molto passionate per ragioni di ordine diverso di cui non conviene ora parlare.

Ho citato quest'esempio per dimostrare quanto fossero provvidi e l'art. 15 della legge del 1894 e la giurisprudenza che diede a questo retta interpretazione, onde rimase stabilito che nei comuni e nelle provincie i cui Consigli dovettero essere disciolti per motivi d'ordine pubblico o per disordini amministrativi, qualunque provvedimento del regio commissario o della Commissione provinciale non interessante il bilancio, che riportasse l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa fosse pienamente efficace e i Consigli comunali ne doversero aver notizia soltanto per prenderne atto.

Ma il signor ministro e il nostro Ufficio centrale si sono occupati di qualchecosa di più.

Essi hanno detto: non basta che i nuovi Consigli abbiano notizia, soltanto per prenderne atto, dei provvedimenti legalmente deliberati durante il periodo dello scioglimento, perchè detti nuovi Consigli possono poi prendere deliberazioni che mutino, revocino od annullino nei loro effetti quelli del regio commissario e della Commissione provinciale. Con ciò si ritornerebbe agli stessi inconvenienti di prima,

ed è per evitarli che nella parte finale di questo articolo 2<sup>o</sup> si è aggiunto: « Tutte le deliberazioni, comunque prese dal commissario straordinario e dalla Commissione provinciale coi poteri del Consiglio, saranno soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa e non potranno essere revocate senza l'approvazione della stessa Giunta ».

Così è per sempre; i Consigli comunali non potranno revocare le deliberazioni dei regi commissari salvochè quella Giunta provinciale amministrativa che approvò la deliberazione del regio commissario, approvi poi la deliberazione di revoca del nuovo Consiglio.

Io sono perfettamente d'accordo che per dare assoluta stabilità ai provvedimenti dei regi commissari è necessità accettare questa disposizione proposta dal Governo e dal nostro Ufficio centrale e cui non solo do voto favorevole ma anche lode, con tutto il convincimento che può venirmi dall'esperienza fatta nella mia non breve carriera.

Ma con la stessa convinzione ritengo che debba esservi contro i provvedimenti dei regi commissari e delle Giunte provinciali amministrative il rimedio del ricorso alla autorità superiore che in un paese civile è sempre garanzia di retta amministrazione. E qui mi viene il dubbio che con la formula che è stata adottata nel progetto in esame sorga un impedimento al ricorso che per l'articolo 199, se ben rammento, della legge comunale e provinciale si può fare e dai Consigli comunali e dai prefetti contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa.

Valga il vero: quale potreb' essere la portata di questa formula generale *che le deliberazioni del regio Commissario approvate dalla Giunta provinciale amministrativa non possano essere revocate senza l'approvazione della stessa Giunta?*

Sarebbe grave, e certamente non si è voluto, alterare con questa legge gli ordini di competenza e di giurisdizione. Ma pur troppo la dizione del progetto in questa parte può dar luogo a questioni ed a complicate di procedimenti.

Il vero, parmi che quando i Consigli comunali nuovamente eletti vorranno ricorrere contro una deliberazione del R. Commissario che fu approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, non potranno farlo perchè trattasi di prov-

vedimento revocabile soltanto dalla Giunta stessa. Saranno quindi costretti a fare una deliberazione che annulli quella del R. Commissario, a portarla avanti la Giunta provinciale amministrativa ed a ricorrere poi contro la deliberazione di questa che non approvi la loro.

Richiamo poi l'attenzione dell'Ufficio centrale su ciò che potrebbe avvenire pendente il R. Commissariato. Voi sapete che per l'art. 199 della legge comunale e provinciale il prefetto ed il Consiglio comunale hanno il diritto di ricorso contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa. Nel caso di regio Commissariato non è a parlare dei diritti del Consiglio comunale che non esiste, ma di quelli del prefetto, sì. Ma, se egli volesse ricorrere contro la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa che ha approvato il provvedimento del R. Commissario lo potrebbe fare? Temo che per la lettera dell'articolo di legge quale ci è presentato, potrebbe dubitarsene, perchè si dice che nessuno, quindi neppure il ministro, possa revocare la deliberazione del R. Commissario straordinaria approvata dalla Giunta amministrativa.

Ora per togliere tutte le difficoltà in un modo semplice io proporrei che, dopo le parole « non potranno essere revocati », si aggiungesse « dal Consiglio comunale », ed in fine dell'articolo dopo le parole « approvazione della stessa Giunta » si aggiungessero le altre « salvo il diritto di ricorrere per parte di chi di ragione a norma di legge ».

Non credo che ciò che io propongo sia superfluo. Sul diritto al ricorso si disponeva nel progetto di legge che fu approvato l'anno decorso dal Senato e si stabilivano anzi termini speciali ai ricorsi che volessero presentare i Consigli nuovamente eletti contro le deliberazioni ed i provvedimenti presi durante lo scioglimento. Quindi non mi si dica che basta la legge comune e che non è necessaria ed utile l'aggiunta ch'io propongo. Accettandola, l'intero alinea disporrebbe come appresso:

« Tutte le deliberazioni comunque prese dal Commissario straordinario o dalla Commissione provinciale coi poteri del Consiglio, saranno soggette all'approvazione provinciale amministrativa, e non potranno essere revocate dal Consiglio comunale senza l'approvazione della

stessa Giunta salvo il diritto di ricorso per parte di chi di ragione a norma di legge ».

Io mi auguro che la mia proposta sia accolta e dall'Ufficio centrale e dal Governo, perchè unico scopo loro e mio è quello di rendere efficaci le disposizioni che stiamo discutendo, di dirimere dubbi, di allontanare il pericolo d'interpretazioni diverse e di giurisprudenza fluttuante circa una legge che è provvida pel paese e che deve produrre salutari effetti per le nostre amministrazioni comunali e provinciali.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io credo che l'onorevole Municchi abbia dimenticato che siamo in materia tutoria. Quindi, allorquando si tratta di deliberazioni dei comuni, per revocare le deliberazioni del commissario regio, provvede l'art. 199 della legge comunale che dice: « contro la decisione della Giunta provinciale, i Consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del Re ».

Perciò vi è la facoltà di ricorso, e non vi è bisogno di dirlo, subentrando nel caso la regola comune del ricorso gerarchico che è stabilito nel nostro ordinamento amministrativo.

Quindi parmi inutile l'aggiunta proposta dall'onorevole senatore Municchi.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Il senatore Municchi ha fatto tre osservazioni ai tre commi del secondo articolo di questo disegno di legge.

Alla prima mi pare facile la risposta. Egli ha detto: « Se il commissario non può prendere deliberazioni che vincolino il bilancio per più di un anno, che cosa farà nel caso che il suo ufficio duri diciotto mesi? ».

Se il Commissario è nominato nel primo semestre dell'esercizio delibererà una sola volta; se è nominato nel secondo semestre, dovrà deliberare due volte.

Mi pare quindi evidente il modo di soluzione di questo quesito.

Quanto al secondo comma, parmi che l'aggiunta proposta dal senatore Municchi sia inutile.

Egli ha fatto il caso di quelle deliberazioni che importano un vincolo maggiore di un anno. Come farà il commissario in questo caso? E

ha citato l'esempio delle esattorie, dove il termine del contratto è di un quinquennio.

Il senatore Municchi vorrebbe si aggiungesse un inciso che contemplasse i casi in cui il vincolo può eccedere il limite di un anno.

Ora a questo dubbio risponde il comma secondo: « Su conforme parere del Consiglio di Stato possono con decreto reale essere attribuiti in modo normale al commissario o alla Commissione straordinaria i poteri del Consiglio comunale o provinciale per alcuni e occorrendo anche per tutti gli oggetti di sua competenza ».

Se adunque il commissario si trova di fronte ad uno dei contratti accennati dal senatore Municchi, e ha il dubbio di non poter stringere contratti, o procedere a nomine per un termine maggiore di un anno, non ha che a domandare questa facoltà e questo potere che il secondo comma dell'art. 2 autorizza il Governo a conferirgli.

Finalmente all'ultima obiezione dell'onorevole Municchi ha risposto in parte l'onorevole Astengo, citando l'art. 199, e l'art. 298 della legge.

È poi naturale che le revoche delle deliberazioni non possono essere fatte che dai Consigli, perchè è solo chi ha facoltà di deliberare che può revocare le deliberazioni proprie o di chi lo ha preceduto, o sostituito nelle sue funzioni. Anche qui pertanto l'aggiunta suggerita dal senatore Municchi è forse superflua.

MUNICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI. Circa lo schiarimento da me desiderato sulla facoltà nel Commissario straordinario di poter prendere una seconda deliberazione vincolante il bilancio oltre l'anno, quando i suoi poteri siano protratti oltre questo, ho avuto soddisfacente risposta dall'Ufficio centrale e null'altro mi occorre. Ritengo però che sia stato bene ch'io abbia fatta la dimanda, che mi sia stata data risposta, e che l'una e l'altra rimangano consacrate, ad effetti interpretativi, nel nostro resoconto ufficiale.

Ma proprio non comprendo perchè l'Ufficio centrale faccia difficoltà ad accettare l'aggiunta che proponevo, mentre esisteva nel progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio Di Rudini nel 1897 e nell'altro progetto di legge presentato l'anno scorso dall'attuale presidente del Consiglio.

La formula che esisteva in quel progetto, che fu omessa, ed io credo per dimenticanza, nell'attuale, fu allora accettata dall'Ufficio centrale di cui era relatore l'egregio collega, che lo è pure oggi, l'onor. Codronchi, ed il progetto con quella formola fu votato dal Senato. Non giunse poi, benchè presentato, alla discussione della Camera, perchè cadde colla chiusura della sessione.

Nel progetto che discutiamo oggi, relativamente al tema, oggetto delle mie osservazioni e della mia aggiunta, nulla è stato mutato. Io non so quindi perchè non si debba accettare quella aggiunta che era in tutte le leggi precedenti.

Manca davvero il coraggio di fare proposte quando si vedono respinte quelle, che come la mia, fu già approvata in altra identica occasione dal Senato.

Il relatore onor. Codronchi mi dice che per l'altro comma dell'articolo in esame i regi Commissari potranno provvedere domandando volta per volta un decreto reale per quei provvedimenti a cui la necessità li spinga e che per imperio di legge abbiano a vincolare il bilancio oltre l'anno.

Ma, la disposizione invocata dal relatore nulla ha che fare con quella di cui mi occupo. Invero il progetto di legge prevede due specie di regi Commissari, quello cui sono affidate le funzioni che la legge conferisce al sindaco ed alla Giunta e per casi eccezionali, l'altro cui siano affidati tutti i poteri del Consiglio comunale.

Osservo di passaggio che tanto il ministro ha ritenuto eccezionale questo provvedimento, che sottoponeva la facoltà di adottarlo al parere conforme di una Commissione di senatori, deputati ed alti funzionari amministrativi.

L'Ufficio centrale ha detto, e mi pare con ragione: siamo in campo amministrativo, non v'immischiamo l'elemento politico, lasciamo che l'amministrazione proceda serena e regolare senza influenze politiche; e quindi ha proposto che invece di quella Commissione speciale il ministro debba avere il parere del Consiglio di Stato.

Comunque sia, la nomina del Commissario straordinario coi poteri del Consiglio è provvedimento eccezionalissimo. Onorevole Codronchi, come e perchè vuol confondere l'esercizio dei poteri di quel commissario, che chiameremo

straordinarissimo, con quelli del regio commissario ordinario?

Osservo infine che la previa delegazione, caso per caso, e per un dato atto, dei poteri eccezionali al regio commissario, delegazione che in tutti i modi dovrebbe fare con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, presenterebbe l'inconveniente conturbativo dell'ordine delle giurisdizioni, di sottoporre poi in sostanza e Decreto Reale e parere del Consiglio di Stato all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

È per queste ragioni che io insisto nella mia proposta aggiuntiva.

Vengo a rispondere al senatore Astengo.

Io non so come egli abbia richiamata la mia attenzione sull'art. 199 della legge comunale e provinciale, mentre poteva ritenere che sapevo l'esistenza di quest'articolo, nè aveva il diritto di mettere in dubbio che lo sapessi, perchè quell'articolo avevo citato ad esuberanza nel mio breve discorso.

L'onor. Astengo ha detto che il prefetto può ricorrere contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa secondo il disposto dell'art. 199 per ottenere dal ministro la revoca del provvedimento della Giunta provinciale amministrativa. Sta bene ed anch'io voglio che contro i provvedimenti presi durante lo scioglimento dei Consigli, con deliberazioni dei regi commissari e delle Commissioni provinciali, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, vi sia il rimedio del ricorso.

Ma il dubbio sorge qui ed io lo vorrei tolto di mezzo. Con quest'articolo nella sua parte finale il nostro Ufficio centrale ed il signor ministro hanno voluto togliere la possibilità ai Consigli comunali di revocare con nuove deliberazioni loro, quelle prese dal R. commissario ed approvate dalla Giunta.

Quindi l'articolo dice così:

« Le deliberazioni comunque prese dal Commissario straordinario o dalla Commissione provinciale quando si tratti di scioglimenti di Consigli provinciali, coi poteri del Consiglio, saranno soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e non potranno essere revocate senza l'approvazione della stessa Giunta ».

Quindi può nascere il dubbio che con quest'articolo si impedisca ogni ricorso perchè se

è un provvedimento che non può essere revocato che dalla Giunta altri non può avere questo potere. E però io proponeva che si dicesse *non potranno essere revocate dal Consiglio comunale* per lasciare ben ribadito il principio che rimangono salvi l'ordine delle competenze e delle giurisdizioni, ed i diritti di ricorso.

Non cambio niente alla disposizione della legge, la rendo più chiara e più precisa e tolgo ogni, sia pur lontana, possibilità di questioni in proposito.

Mi contenterò anche di questa semplice aggiunta *dal Consiglio comunale*, se l'Ufficio centrale non vuole l'altra *salvo il diritto di ricorso a norma di legge*.

PRESIDENTE. Vuol mandare questo suo emendamento alla Presidenza? Lo dico tanto più perchè mi pare che in esso non si parli di Consigli provinciali.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Riguardo al comma secondo, l'Ufficio centrale tiene ferma la forma stabilita e non gli pare di poterla in nessun modo modificare, perchè provvede a tutti i casi ai quali ha accennato il senatore Municchi.

Per troncare ogni discussione sul comma terzo, l'Ufficio centrale ha accettato l'aggiunta « dai rispettivi Consigli ». Il comma adunque sarebbe modificato nel modo seguente:

« Tutte le deliberazioni, comunque prese dal commissario straordinario o dalla Commissione provinciale coi poteri del Consiglio, saranno soggette all'approvazione della Giunta provinciale coi poteri del Consiglio, e non potranno essere revocate dai rispettivi Consigli, senza l'approvazione della stessa Giunta ».

E veniamo ai ricorsi; come mai può suppersi che si voglia distruggere il diritto comune? E gli articoli 199 e 298 della legge comunale e provinciale non restano integri?

MUNICCHI. E la prima parte della mia proposta?

PRESIDENTE. Ha già dichiarato che non l'accetta.

CODRONCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale non l'accetta, perchè crede che la legge provveda abbastanza.

Viene il caso di una esattoria? Il Commissario si fa autorizzare.

Questo secondo comma è così comprensivo

che non vi è proprio bisogno dell'aggiunta proposta, la quale a noi parrebbe quasi una limitazione; e per questo non la possiamo accettare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Avrei poche parole da dire perchè, come vedono, tutte le osservazioni fatte a questo disegno di legge sono nel senso di renderlo più preciso e più chiaro, mentre nella sostanza è accettato da tutti e me ne compiaccio vivamente perchè credo che sia un'innovazione assai buona che si farà.

Fin d'ora dichiaro che non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale. Così relativamente all'art. 2, (poichè, salvo la questione della Giunta centrale invece del Consiglio di Stato, l'articolo proposto dall'Ufficio centrale è perfettamente uguale a quello proposto dal Ministero). Io non posso che consentire nel parere dell'Ufficio centrale, nel non accettare la proposta dell'aggiunta proposta al secondo comma dall'onor. senatore Municchi; anzi, pregherei di non insistere su questo.

Accetto ben volentieri la spiegazione data e la modificazione proposta all'ultimo comma. Che si dica poi, come ha proposto l'onor. relatore, « dei rispettivi Consigli » oppure « dal Consiglio comunale e provinciale » è perfettamente lo stesso. In sostanza concordo perfettamente nel parere espresso dall'Ufficio centrale.

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Altra volta in quest'aula si discusse se in alcuni casi gravissimi si dovesse per qualche tempo sospendere la vita ordinaria dei comuni, provvedendo alla loro straordinaria amministrazione col mezzo di Consigli comunali di nomina governativa.

Questa proposta, ventilata e discussa parecchie volte, non fu mai accolta, nè io verrò ora ad esumarla.

Però dubito che coi provvedimenti che oggi si propongono si finirà col mutare l'indole e la natura di un amministratore temporaneo e straordinario qual è il Regio commissario. Il mandato che la presente legge gli affida è limitato al ristabilimento delle condizioni normali

della comunale amministrazione; è limitato all'esercizio dei poteri del sindaco e della giunta; ma, quando al commissario straordinario noi daremo, sia pure sul conforme parere del Consiglio di Stato, tutti i poteri del Consiglio, alla rappresentanza della generalità dei cittadini avremo sostituito una rappresentanza governativa, che eserciterà liberamente anche quelle attribuzioni che ora può solo esercitare in casi di constatata urgenza e dentro limiti ben determinati.

Il Senato finora non ha mai creduto che a ciò si potesse arrivare.

Oltre a questo primo dubbio, un altro ne fa sorgere in me la lettura del secondo articolo del presente disegno di legge. Si dice che i provvedimenti presi coi poteri del Consiglio dal commissario regio, devono essere approvati dalla giunta provinciale amministrativa e non potranno essere revocati dai Consigli comunali se non coll'approvazione della giunta stessa. Ora è evidente che il commissario regio non potrà prendere le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, se non nei casi d'urgenza, perchè il commissario regio esercita per legge le funzioni del sindaco e della giunta.

La giunta può, sotto la sua responsabilità, prendere provvedimenti che spetterebbero al Consiglio nei casi d'urgenza, ma i caratteri della urgenza sono ben determinati dall'art. 136 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898, corrispondente all'art. 118 della legge del 1889 e che è così concepito:

« La giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio comunale, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare ».

Ora a me pare che nell'articolo 2 che discutiamo non siano nettamente determinati i caratteri di quella urgenza che può autorizzare un commissario regio a prendere le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio.

Si dirà che sono quelli stessi stabiliti dell'articolo 136; ma non sembra che possano essere gli stessi, perchè, per esempio, la convocazione del Consiglio che può essere prossima per la Giunta comunale, la quale lo convoca quando vuole, non sempre sarà così prossima per il commissario regio, che spesso non potrà atten-

dere la ricostituzione del Consiglio comunale; e quindi l'urgenza per il commissario regio e per la Giunta non è la stessa.

La causa nuova? Ma le cause nuove possono essere molte e diverse solo per il fatto che il commissario regio potrà stare fino a 18 mesi in un comune.

Oltre a ciò, io credo che, stando alla lettera e allo spirito della legge, al Consiglio comunale debba essere lasciata integra l'attribuzione della ratifica di alcune deliberazioni di urgenza, senza che questa attribuzione possa essere mai pregiudicata da alcun provvedimento tutorio. Tali sono, a mio avviso, le deliberazioni che riflettono transazioni sopra diritti di proprietà. Può ben darsi il caso, sebbene raro ed eccezionale, in cui il regio commissario debba di urgenza fare qualche atto di disposizione sul patrimonio, ma quest'atto per essere perfetto deve ottenere la ratifica del Consiglio comunale.

Ma il Consiglio comunale, dirà il senatore Codronchi...

CODRONCHI, *relatore*. Può revocarlo.

SERENA... Sì, ma con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa che prima lo aveva approvato: sarà difficile che l'autorità tutoria approvi la revoca di una deliberazione da essa già precedentemente approvata.

Del resto, dopo di aver manifestato i miei dubbi sul merito e sulle conseguenze di questo disegno di legge, non aggiungerò altro. Riconosco la convenienza e la pratica utilità dei provvedimenti proposti dal Ministero e dall'Ufficio centrale. E non faccio alcuna proposta, non presento emendamenti, non solo perchè non ho avuto tempo di prepararli, ma perchè ricordo che spesso il meglio è nemico del bene.

PRESIDENTE. Il senatore Serena non fa proposte; quindi possiamo procedere oltre.

Il primo comma dell'art. 2 è concepito così:

All'ultimo comma dell'art. 296 del succitato testo unico della legge comunale e provinciale, sono sostituiti i seguenti:

« Quando il commissario straordinario o la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non potranno vincolare i bilanci del comune o della provincia oltre l'anno ».

A questo comma il senatore Municchi propone la seguente aggiunta: « salvo che si tratti

di provvedimenti in cui la durata del limite oltre l'anno dipenda da disposizioni di legge o di regolamento generale ».

Prima di mettere a partito questo emendamento, domando se è appoggiato.

Chi intende di appoggiare l'emendamento testè letto, è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Come il Senato ha inteso, nè l'Ufficio centrale, nè il ministro accettano questo emendamento.

Ora lo pongo ai voti.

Chi crede di approvare l'emendamento proposto dal senatore Municchi, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Municchi non insiste sull'emendamento proposto al 2° comma.

Al terzo comma che dice:

« Tutte le deliberazioni comunque prese dal commissario straordinario o dalla Commissione provinciale coi poteri del Consiglio saranno soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e non potranno essere revocate senza l'approvazione della stessa Giunta ». il senatore Municchi propone la seguente aggiunta:

... « non potranno essere revocate dai rispettivi Consigli comunali e provinciali, senza l'approvazione della stessa Giunta ».

Questa aggiunta è accettata e dall'Ufficio centrale e dal Ministro. La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo secondo così emendato.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora leggo un articolo aggiuntivo proposto dal senatore Mazzolani, nei termini seguenti:

### Art. 3.

Pei comuni, con una popolazione non superiore ai centomila abitanti, i Regi commissari straordinari sono scelti tra i funzionari delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno.

Le competenze ed indennità di missione dovute ai Regi commissari suddetti, calcolate in relazione al grado normale da essi occupato e alla importanza del Comune ove eserciteranno la missione, saranno stabilite con Decreto Reale, che dovrà pubblicarsi insieme alla presente legge, e che non potrà essere modificato se non con legge speciale.

Il senatore Mazzolani ha facoltà di parlare.

MAZZOLANI. Non tedierò il Senato con un lungo discorso per giustificare l'articolo aggiuntivo da me presentato, anche perchè temo che la mia proposta sia giudicata di carattere troppo ristretto ed esclusivo; dovrei anzi tacere addirittura; ma poichè questo articolo è stato stampato e distribuito ai signori Senatori, mi trovo obbligato di dire in poche parole le sostanziali ragioni che mi hanno indotto a fare una tale proposta.

Ho considerato, innanzi tutto, che in una legge che aumenta notevolmente le attribuzioni dei regi commissari, che prolunga per un tempo considerevole la loro missione, vi sarebbe una lacuna se si serbasse un assoluto silenzio intorno alla scelta di questi funzionari. Mi pareva questa legge la sede più naturale e più acconcia per una disposizione che regolasse anche tale materia, perchè se c'è legge, la cui buona riuscita dipenda quasi esclusivamente dalla qualità delle persone, è certamente quella che si sta discutendo. Io m'indussi quindi a fare una proposta che trovava in certo qual modo riscontro nell'ordine d'idee in cui era entrato, fin dalla sua assunzione al potere, l'attuale Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno; il quale, preoccupandosi tosto della grave questione, diresse una circolare ai prefetti, inculcando loro la maggiore attenzione e diligenza nelle nomine dei regi commissari, e indicando altresì che questi dovessero essere scelti fra gl'impiegati del Governo in attività di servizio o a riposo.

La mia proposta restringerebbe la facoltà di queste nomine fra i soli funzionari delle varie amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno per quei comuni la cui popolazione non oltrepassa il numero di 100,000 abitanti, lasciando piena libertà di azione al Governo, e se ne intende la ragione, per provvedere di regi commissari i comuni maggiori. Codesta restri-

zione mi sembrava consigliata da un concetto logico e razionale dell'indole delle funzioni che un commissario regio è chiamato ad esercitare, poichè io non credo che per i fini che la legge si propone l'azione dei regi commissari debba limitarsi soltanto a tenere aperto l'ufficio comunale e alla materiale spedizione giornaliera degli affari correnti, ma estendersi a conoscere e rilevare tutti gl'inconvenienti e i bisogni dell'amministrazione comunale alla quale vengono temporaneamente preposti, ad avviarla ad un regolare funzionamento, e a sottoporre alla superiorità adeguati rimedi ai mali ch'egli ravvisasse sussistere. Ora, se si pensa alla qualità e quantità dei servizi ai quali i nostri comuni debbono provvedere, oltre all'amministrazione propriamente detta, e cioè, alle Opere pie, ai bilanci, alle opere pubbliche, allo stato civile, alla leva militare, all'igiene, alla viabilità obbligatoria e a non pochi altri servizi minori, non si può mettere in dubbio che a farsi con la necessaria rapidità capace dell'andamento di questi diversi ed importanti servizi, occorre una estesa e pratica conoscenza di tutte le branche dell'amministrazione comunale.

Dove dunque potrà cercarsi e trovarsi il funzionario che abbia una competenza indiscutibile su tutta questa farraginoso materia? Io credo che riguardo a ciò non possa farsi capo che a quei funzionari che fanno parte delle amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno, i quali in tutto l'anno ed in tutti i giorni di altro non si occupano che di vigilare e di studiare sul modo come procedono i detti servizi e sulla migliore e più esatta applicazione delle leggi relative.

Questa era la tesi fondamentale della prima parte del mio articolo aggiuntivo e che io avrei desiderato svolgere con altre considerazioni. Avrei pure esposto parecchie ragioni per sostenere l'opportunità della seconda parte dell'articolo stesso circa un provvedimento che stabilisce le competenze e le indennità dei regi commissari, le quali a me parrebbe equo fissare non solo in relazione al grado e allo stipendio del regio commissario, come ora si usa, ma anche in relazione alla potenzialità economica dei comuni, specialmente piccoli e poveri, ai quali una elevata indennità ad un commissario, la cui missione si prolunghi fino al limite massimo prefinito dalla legge, potrebbe essere causa di un vero disastro.

Ma avendo presentito che la mia proposta non potrebbe essere integralmente accettata nè dal signor ministro dell'interno, nè dall'Ufficio centrale, io preferisco di non far perdere al Senato un tempo prezioso, e ritiro il mio articolo aggiuntivo nel modo con cui è formulato, mantenendone la sostanza come raccomandazione, affinchè, nel caso di nomine di regi commissari, si accordi la preferenza ai più competenti e pratici nella materia, come i meglio adatti a ben riuscire nella loro ardua ed importante missione. È in questo senso che sottometto all'eccellentissimo signor ministro analoga preghiera.

PRESIDENTE. Il senatore Mazzolani dunque ritira la sua proposta.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come il senatore Mazzolani ha già ricordato e come ho avuto occasione di dire parecchie volte al Senato, il numero dei commissari regi necessari per le amministrazioni straordinarie dei comuni, aumenta tutti i giorni, e come ha bene osservato lo stesso senatore Mazzolani, con questa legge se ne aumentano anche le attribuzioni e la importanza.

Quando sono venuto al Ministero dell'interno, ho trovato che le cariche di commissario regio erano occupate da una quantità di persone che, in parte, non avevano nessuna competenza nel loro ufficio non solo, mentre poi il Governo non aveva su di loro alcuna rivalsa in fatto di responsabilità. Per ovviare a questo inconveniente ho stabilito subito che non fossero nominati commissari regi che funzionari dello Stato in attività di servizio o almeno funzionari in pensione sui quali il Governo potesse così avere qualche presa in fatto di responsabilità. Il senatore Mazzolani con la proposta dell'articolo aggiuntivo, che egli ha ora ritirato, raccomanda precisamente che questi regi commissari per i comuni di popolazione non superiore a 100 mila abitanti siano scelti tra i funzionari delle amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno, ed io non ho nessuna difficoltà a rispondere al senatore Mazzolani che accetto questo concetto fin dove è possibile non solo per i commissari delle città di popolazione non

superiore a 100 mila abitanti; ma anche eventualmente per altri comuni maggiori.

Ripeto però che sono tali e tanti i commissari regi necessari al giorno d'oggi, anche per effetto di quel fatto che ha dato luogo all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e che ho già dichiarato di accettare, sono tanti i commissari regi resi necessari che non bastano per farvi fronte i funzionari delle amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno dei quali si può disporre.

Difatti, io ho dovuto rivolgermi a tutte le amministrazioni dello Stato che hanno impiegati i quali possono convenientemente assumere queste funzioni; ho dovuto ricorrere a una quantità di funzionari a riposo; quindi ritengo che sarà difficile di corrispondere interamente al desiderio del senatore Mazzolani; ma come raccomandazione accetto pienamente il suo concetto.

Nelle città più importanti, è preferibile assai che questi commissari regi sieno tratti dal personale che dipende dal Ministero dell'interno o almeno che abbiano appartenuto a questa amministrazione, senza escludere però che per le città maggiori si possa ricorrere talvolta eccezionalmente anche a dei funzionari di altre categorie ed anche a persone che non si trovino in quelle condizioni e non siano funzionari dello Stato.

Accetto quindi pienamente la raccomandazione dell'onor. Mazzolani.

MUNICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI. Avevo chiesto la parola quando l'amico mio onor. Mazzolani, che raccomandava in modo speciale per la nomina di Regi Commissari gli impiegati del Ministero dell'interno, cessò di parlare, perchè avrei gradito che giungesse al signor ministro prima della sua risposta la preghiera mia di tener conto della raccomandazione dell'onor. Mazzolani fino ad un certo punto.

Lo credano il ministro ed il Senato; gli impiegati del Ministero dell'interno non sono sempre ed i soli più adatti ad assumere la missione di Regio Commissario. Vi possono essere dei casi in cui anzi sia conveniente non far la nomina tra quelli impiegati.

Dove ci siano gravi disordini amministrativi può essere opportuno valersi dell'opera anche

degli impiegati del Ministero delle finanze, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti.

Sarebbe poi inopportuna e dannosa l'esclusione assoluta dei liberi cittadini che in alcuni casi e per peculiari circostanze potessero essere utilizzati per quella missione alla cui riuscita concorrono talora condizioni e criteri d'un ordine molto complesso. Bisogna poi ricordare che i Consigli comunali si sciogliono per disordini amministrativi o per motivi d'ordine pubblico.

Ora io credo di dire cosa che farà piacere al signor ministro, dichiarando che nella mia carriera ho constatato che in certe circostanze possono essere commissari regi adattati ed utilissimi i vecchi militari.

Oggi che col regime sui limiti di età noi abbiamo parecchi ufficiali che per legge necessaria ma penosa, sono costretti a lasciare il servizio attivo, pure essendo nella pienezza delle loro forze fisiche e morali, il Governo potrà trovare tra loro, commissari adattatissimi per quei comuni che furono sciolti per motivi d'ordine pubblico e per disordini amministrativi, ma dipendenti da gare locali e dove la lealtà del vecchio militare ed il prestigio da lui acquistato coi suoi servizi alla patria, potranno influire a rendergli più facile la missione della riconciliazione degli animi, sconvolti talora da passioni e da misere ambizioni.

Prego quindi il signor ministro di tener conto — sia pure — della raccomandazione per gli impiegati dello Stato, tanto di una che di altra amministrazione, ma di ricordarsi che, in certi casi, ha fra i suoi e nostri militari i Commissari straordinari più adatti per portare l'ordine e la pace nei Comuni ove sono stati turbati.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio il senatore Municchi di questa proposta a cui consento pienamente; anzi ricordo che al senatore Mazzolani ho detto che convenivo in massima nei suoi concetti, però che non escludevo che potessero talvolta — anche nei casi di commissari per grandi centri — ricorrere ad alti funzionari, a persone competenti, prese anche fuori dell'amministrazione dipendente dal Ministero dell'interno.

Non posso quindi che consentire in quanto

ha detto testè il senatore Municchi, ne prendo atto e terrò conto delle sue raccomandazioni; come pure riconosco che, come egli ha detto, essendo generalmente due le cause di scioglimento dei Consigli comunali, cioè o per disordini amministrativi o per motivi di ordine pubblico, nei casi di disordini amministrativi è meglio prendere dei funzionari di ragioneria anche fuori dell'amministrazione dell'interno cioè dall'amministrazione delle finanze, del tesoro od altre.

Osservo ancora che il senatore Mazzolani nel suo articolo non diceva « funzionari del Ministero dell'interno » ma, in genere « delle amministrazioni da esso dipendenti ».

Per esempio, il Consiglio di Stato dipende dal Ministero dell'interno, per dirne uno, ed altre amministrazioni, di questo genere, e fra tutte queste amministrazioni che hanno una certa dipendenza dal Ministero dell'interno abbiamo un vivaio assai grande di egregi funzionari dove si potrebbero prendere egregi regi commissari, per le maggiori città del Regno.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi rincresce, ma anche questa volta sono in disaccordo coll'onorevole senatore Municchi.

Esso raccomanda che si scelgano i regi commissari anche dagli ex-militari. Questi sono affatto digiuni delle discipline amministrative, e non credo che possano fare buona prova.

Sino a che si pigliano dalle altre amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno, passi; ma quando si vanno a prendere, per esempio, dal Ministero della guerra o da quello della marina, io non so che cosa possano andare a fare nei comuni, non conoscendo affatto nè la legge comunale e provinciale, nè le altre leggi amministrative.

Vorrei che si andasse adagio a sceglierli dalle amministrazioni dello Stato che non hanno alcuna relazione coll'azienda comunale.

L'onorevole ministro, un momento fa ha detto che lo scioglimento dei comuni si fa per due cause, per motivi di *ordine pubblico* e per *disordini amministrativi*.

Veramente la legge dice piuttosto che i Consigli possono essere sciolti per gravi motivi di ordine pubblico, e non dice punto che lo scio-

glimento possa aver luogo anche per disordini amministrativi.

Ora l'onorevole signor ministro ci dice che anche i disordini amministrativi possono essere una causa di scioglimento. E non mi pare corretto. Ad ogni modo vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che alle volte (almeno si legge così in quelle relazioni che precedono i decreti reali, molto monche e incomplete, per non dire forse tutto ciò che si dovrebbe dire), si decretano scioglimenti per semplici ritardi, o per altre irregolarità nei servizi, alle quali si potrebbe ovviare col semplice invio, a spese di chi di ragione, di un commissario prefettizio.

Quindi vorrei che in fatto di scioglimenti di Consigli si andasse adagio, perchè mi sembrano soverchi.

Approvo poi che si scelgano i commissari fra le persone che possano offrire serie garanzie di solvibilità, giacchè abbiamo avuto dei commissari, inviati forse per raccomandazioni parlamentari, che hanno rubato, e dico proprio la parola *rubato*, i denari del comune, e non si poterono ricuperare, non ostante le condanne penali riportate dai colpevoli.

Rammento il fatto recentissimo di un commissario, che, avendo trovato negli uffici di un'opera pia del comune della rendita al portatore, se l'appropriò col dire che l'avrebbe fatta convertire in nominativa, lasciando l'opera pia senza il suo patrimonio.

In un comune molto vicino a Roma, il quale non aveva i fondi per pagare i suoi impiegati, un commissario, di quelli spostati scelti non si sa come, appena assunte le nuove funzioni deliberò una spesa di 50 mila lire per innalzare un monumento a Garibaldi.

Naturalmente il prefetto annullò la deliberazione per avere il commissario ecceduto le sue attribuzioni.

Vorrei poi che i commissari fossero capaci, e non affatto digiuni delle più elementari discipline amministrative, come qualche volta accade di rilevare con sorpresa leggendo i nomi di coloro che sono scelti per tali delicate funzioni.

E ciò si otterrebbe scegliendoli o nell'amministrazione dell'interno, o in quella finanziaria, insomma in quelli che trattano anche affari comunali.

LEGISLATURA XX — 3<sup>a</sup> SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1900

Prego poi mi sia consentito di domandare uno schiarimento all'Ufficio centrale.

Nel progetto approvato l'anno scorso vi era un articolo che determinava la misura dell'indennità ai commissari, e mi pareva molto opportuno.

L'art. 9 del progetto del 1899, approvato dal Senato, diceva che le indennità saranno determinate con le norme stabilite col regio decreto 14 settembre 1872, sulle indennità di missione a tutti gl'impiegati civili.

Non so perchè ora non si sia aggiunto un comma al nuovo progetto per determinare queste indennità.

Tutti sanno che nel passato vi sono stati molti abusi.

Non dico che questi ora si avverino. Anzi debbo dire che, sotto il Ministero Pelloux, abusi non ve ne sono nella determinazione delle indennità, e quelli che vi erano esso giustamente li ha fatti cessare.

Ma i ministri non sono eterni, e bisogna quindi provvedere per l'avvenire, poichè molte volte negli anni passati le indennità sono state esageratissime. A ciò si ovvierebbe stabilendo che quando si scelgono impiegati governativi per commissari, la indennità giornaliera a carico dei comuni fosse quella attribuita agl'impiegati civili che vanno in missione per conto dello Stato.

E non so perchè questo articolo, così opportuno, l'Ufficio centrale non abbia creduto di riprodurlo.

Quindi pregherei di esaminare se non fosse il caso di aggiungerlo.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Risponderò al senatore Astengo che c'erano anche nel progetto dell'anno scorso, molte cose che sarebbe stato utile a fare.

Il Governo, presentando ora questo disegno di legge, ha voluto proprio provvedere alla specialità della durata del commissariato, ed ha lasciato da parte quasi tutto il resto, appunto perchè questa parte potesse essere discussa ed approvata più facilmente.

Riconosco però tutta la giustezza delle osservazioni fatte dal senatore Astengo. Anzi, il

Ministero dell'interno ha avuto col Consiglio di Stato una corrispondenza su questa questione; e si è stati d'accordo di stabilire certi limiti che si segnano con molto raziocinio e considerazione.

Però, per determinare bene una questione simile (e questo lo dico anche al senatore Mazzolani perchè nel suo articolo aggiuntivo era compresa quella parte), vi sono condizioni di cui non si può a meno di tener conto, e cioè l'importanza del Municipio, la maggiore o minore facilità di rapporti nel luogo dove va il Commissario.

Non si può in modo tassativo, assoluto, dire: « sarà questa l'indennità stabilita per gli impiegati di tale grado », perchè a volte potrebbe accadere di mandare un funzionario di grado anche non molto elevato, ma un funzionario distintissimo (come si è verificato ultimamente), in grandi città, nel qual caso, se si fosse solo assegnata l'indennità spettante al grado, questa non avrebbe corrisposto alla circostanza.

Quindi riconosco la giustezza di quello che ha detto il senatore Astengo, ne tengo conto, e gli faccio osservare che quando si provvederà ad altre cose che si riferiscono all'Amministrazione comunale, si potrà provvedere anche a questa, facendo cosa più esatta e più studiata.

Anzi a questo proposito osservo che, accettando oggi l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, prendo un certo impegno di presentare, fra non molto, qualche nuovo cambiamento alla legge comunale e provinciale e quindi allora si potrà precisamente esaminare questa questione.

MAZZOLANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZOLANI. L'ecc.mo sig. Ministro dell'interno ha già rettificato l'asserzione del senatore Municchi, il quale aveva creduto che io avessi proposto che i commissari regi si scegliessero soltanto fra gl'impiegati del Ministero dell'interno, mentre il mio articolo aggiuntivo portava che questi commissari dovessero scegliersi fra i funzionari di tutte le amministrazioni dipendenti dal detto Ministero.

Quindi io ringrazio il signor Ministro di questa rettificazione, non che della cortesia che ha avuto di accettare benevolmente la mia raccomandazione.

PRESIDENTE. Avendo l'on. Mazzolani ritirato il suo articolo aggiuntivo, non mi resta che a dar lettura dell'ordine del giorno che l'Ufficio centrale ha presentato sul progetto di legge oggi discusso, e così concepito:

« Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge sul rinnovamento parziale dei Consigli comunali e provinciali al fine di evitare i mutamenti troppo rapidi nella composizione dei Consigli ».

Domando al signor ministro se accetta quest'ordine del giorno.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Chi intende quindi di approvare l'ordine del giorno testè letto è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro intanto chiusa la votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di Commissari a complemento della Commissione per i trattati internazionali;

b) di Commissari componenti la Commissione dei decreti registrati con riserva.

Prego i signori senatori segretari di procedere al suggellamento delle schede e di consegnarle agli stessi senatori che funsero ieri da scrutatori per queste votazioni, il cui risultato sarà proclamato nella tornata di domani.

#### Presentazione di un progetto di legge.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge sullo « Stato degli impiegati civili ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15 :

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 61).

2. Sorteggio degli Uffici.

3. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo, 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> categoria (N. 57 - *seguito*);

Autorizzazione della spesa di L. 300,000 per la costruzione di un'aula provvisoria per la Camera dei deputati (N. 73);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (N. 75).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 31 marzo 1900 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche